



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1799 del 29.05.2025

Corte Sportiva di Appello n.40

Seduta del giorno 29.5.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla società Nuova Pall. Atripalda codice FIP 054388 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale n. 1029, di cui al C.U. n° 1722 del 19/5/2025, relativo alla gara n° 9146 del campionato di categoria Divisione Regionale 3, con il quale è stata comminata la squalifica del tesserato VINCENZO VALENTINO per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG]; la squalifica del tesserato RAFFAELE DE SIMONE per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG]; la squalifica del campo di gioco per 5 gare per invasione commessa da più persone, con aggressione. Le restanti giornate dovranno essere disputate in campo neutro [art. 29,4B RG, art. 17 RG];

- sentito il legale della reclamante società, avv. Marino Iannacchero il quale si riporta al reclamo e ne illustra, con puntualità, i motivi posti a suo fondamento;

- sentito il primo arbitro, sig. Alfonso Procida, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto, descrivendo con precisione quanto accaduto. Precisa che a seguito di un canestro da tre punti segnato da un giocatore ospite, questi alzava un pugno al cielo in segno di gioia. Questo gesto di esultanza veniva erroneamente interpretato dai tifosi della squadra di casa che, in numero di cinque o sei, entravano in campo per porsi "faccia a faccia" con il giocatore, senza entrare in contatto fisico con il predetto. In altra, successiva, occasione, 5 tifosi gli si avvicinavano, mentre si trovava quale arbitro coda, e una di esse gli metteva le mani sulla schiena, spingendolo. In altra occasione ancora, tre quattro persone entravano in campo per avvicinarsi con fare minaccioso al secondo arbitro. Per tale motivo la gara veniva sospesa ed in tale occasione veniva insultato dal giocatore Gianluca Valentino. Conferma che a fine gara, in presenza dei due ufficiali di campo, veniva minacciato dal giocatore De Simone. Si avvicinava poi altro tifoso che altresì lo minacciava pronunciando la frase "ti spacco la faccia". Conferma che nell'occasione descritta dalla reclamante nello scritto difensivo e relativa all'ingresso in campo di un signore anziano, questi non era solo in campo bensì vi erano almeno altre 5 persone;

- sentito il secondo arbitro, sig. Matteo Silvestro, il quale, nel confermare la versione fornita dal collega, precisa che a fine gara, quando mancavano 53 secondi alla fine della partita, vedeva il primo arbitro mentre questi si trovava ai margini della linea laterale, accerchiato e spinto da un signore del pubblico;

- sentito il testimone indicato dalla reclamante, sig. Antonio Abbandonato il quale conferma che in occasione dell'invasione del campo di gioco da parte di un signore anziano nessun altro tifoso entro in campo. A domanda precisa della Corte relativa all'episodio che determinò la sospensione della partita, non è in grado di riferire il motivo che avrebbe indotto l'arbitro a prendere tale decisione ed esclude che questi sia stato spinto;

- sentito l'ufficiale di campo, sig.ra Elena Marrano, la quale conferma gli episodi descritti dagli arbitri nell'allegato al referto e descritti con precisione oggi dagli arbitri, anche quanto accaduto a fine gara, al di fuori della palestra;
- inutilizzabili le riprese video fornite dalla reclamante, ai sensi dell'art. 83 r.g.;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria hanno trovato conferma gli episodi riportati dagli arbitri nell'allegato al referto, sia per quanto concerne le invasioni del campo di gioco da parte della tifoseria della reclamante che per quanto concerne i giocatori Vincenzo Valentino e Raffaele De Simone;
- rilevato altresì che, su ripetute domande della Corte, l'arbitro Procida ha riferito che in occasione dell'invasione del campo di gioco solo uno degli invasori lo spinse appoggiando le mani alla sua schiena, e che siffatto contatto fu da lui percepito con evidenza, anche se non tale da provocare un danno di notevole entità;
- ritenuto pertanto di dover applicare, nel caso di specie, la più grave sanzione di cui all'art. 29,4a r.g., rimanendo in essa assorbite le restanti condotte;

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, commina alla società Nuova Pallacanestro Atripalda la squalifica del campo di gioco per tre gare, ai sensi dell'art. 29,4a r.g. e, per gli effetti, revoca la sanzione di cui all'art. 17,5 rg. Conferma per il resto le ulteriori sanzioni comminate dal giudice di prime cure.

Dispone incamerarsi il 70% della tassa reclamo.

Napoli, 29 maggio 2025

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati